

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 196

del 15/04/2021

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DA PARTE DEL COMUNE DI MANTOVA DELLA STRUTTURA "CANILE SANITARIO" SITA A MANTOVA IN STRADA BOSCO VIRGILIANO - PERIODO 8/04/2021-07/04/2031

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- la L.R. 33/2009 la quale, all'art. 106, stabilisce che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane devono ospitare nei canili e gattili rifugio i cani raccolti o rinvenuti vaganti, dopo gli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
- l'art. 107 c. 12 lettera a) della medesima legge, il quale dispone che compete ai comuni:
“la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso”;
- il Regolamento regionale del 13 aprile 2017 n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”, che all'art. 13 comma 2 stabilisce e precisa testualmente che, il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
 - a) *cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;*
 - b) *gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;*
 - c) *altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura;*
- la Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- il DPR 8.2.1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”;

Premesso che il Comune di Mantova ha individuato gli spazi da destinare a canile sanitario all'interno della struttura destinata a canile rifugio sita in Mantova, Strada Bosco Virgiliano;

Dato atto che, sulla base delle citate fonti normative, compete all'ATS provvedere:

- alla cattura dei cani vaganti, alla loro identificazione, alla loro osservazione e controllo sanitario per i primi 10 giorni dalla cattura nei quali effettuare i trattamenti profilattici e gli altri interventi di ordine sanitario che si rendessero necessari per la tutela della sanità pubblica veterinaria e per il benessere degli animali;
- alla loro custodia e al loro mantenimento fino all'avvenuto “riscatto” da parte dei proprietari o fino alla presa in carico da parte dei canili rifugio;
- alla identificazione, alla osservazione e controllo sanitario per 10 giorni dei gatti morsicatori e per l'eventuale osservazione dei gatti di colonia malati o feriti o catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;

Ritenuto di addivenire alla stipula di apposito contratto di comodato con il Comune di Mantova;

Esaminato il testo del contratto di comodato a tal fine predisposto;

Ritenuto doversi procedere alla formale approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito per i locali siti nell'edificio comunale, per il periodo di 10 anni dal momento della sottoscrizione (08.04.2021-07.04.2031), nella versione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ricordato che sono a carico del comodatario le spese di ordinaria manutenzione ed esercizio dei locali;

Vista l'attestazione dell'UOC Servizio Economico Finanziario in merito alla regolarità contabile;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

- 1) di approvare il contratto di comodato d'uso gratuito per i locali dell'edificio comunale identificato catastalmente al foglio 85, particella n. 39, sub n. 1, sito in Mantova, Strada Bosco Virgiliano, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) di dare atto che il contratto di comodato ha durata dalla sottoscrizione per 10 anni, 08.04.2021-07.04.2031;
- 3) di dare atto che sono a carico del comodatario le spese di ordinaria manutenzione ed esercizio dei locali concessi in comodato;
- 4) di dare atto che gli oneri di registrazione del contratto, pari a € 200,00, sono a carico del comodatario e vengono registrati al competente conto di costo del bilancio sanitario 2021 di questa Agenzia;
- 5) di disporre a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino

COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DI LOCALI

TRA

II COMUNE DI MANTOVA, C.F. 00189800204 (di seguito denominato Comune o anche comodante), rappresentato dal dott. Nicola Rebecchi in qualità di dirigente del Settore - Gestione Risorse Finanziarie, Tributi e Demanio e del Comune di Mantova – via Roma n. 39

E

L'ATS VAL PADANA, P.I. 02481970206 (di seguito denominata ATS o anche comodatario), rappresentata per la firma dal Direttore Generale pro-tempore dott. Salvatore Mannino, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'ATS VAL PADANA di Mantova – Via dei Toscani N. 1

PREMESSO CHE

- I. l'art. 107, comma 12 lettera a), della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, dispone che compete ai comuni *“...la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;”*
- II. è intenzione dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione alcuni locali dell'edificio comunale identificato catastalmente al Fg. 85, particella n. 39, subalterno 1, porzione dell'intera unità immobiliare destinato a canile-gattile comunale sito in Mantova, strada Bosco Virgiliano sono messi a disposizione dell'ATS – VAL PADANA, come previsto con D.G.C. n. 169 del 18 luglio 2019;
- III. l'ATS, deve provvedere come previsto dalla normativa vigente, alla cura e ai necessari interventi di carattere sanitario degli animali d'affezione.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Mantova concede in comodato d'uso gratuito all'ATS i locali individuati nell'allegata planimetria, nello stato di uso attuale, che continueranno ad essere utilizzati quali locali ambulatorio per il trattamento sanitario degli animali d'affezione come previsto dalla Legge Regionale 30/12/2009 n. 33

ART. 2

Il presente comodato d'uso gratuito dei locali ha durata di anni 10 a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

ART. 3

L'ATS si impegna a servirsi dell'immobile in modo conforme alla sua destinazione d'uso, senza apportare sostanziali modifiche.

Saranno ad esclusivo carico del comodante le spese di straordinaria manutenzione ed a carico del comodatario le spese di ordinaria manutenzione ed esercizio dei locali concessi in comodato.

E' fatto espresso divieto all'ATS di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti.

La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente atto ed il diritto del *comodante* di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

ART. 4

L'ATS esonera il Comune di Mantova da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte presso i locali descritti dall'art. 1. L'ATS dichiara che il proprio personale, per le attività svolte all'interno dei locali oggetto del presente contratto, è coperto, per quanto riguarda danni a persone e/o cose, da propria assicurazione.

ART. 5

L'immobile dovrà essere utilizzato direttamente dal comodatario al quale è fatto divieto di sub-concedere anche parzialmente l'uso dello stesso ai terzi. Al comodatario è fatto altresì divieto assoluto di svolgere nei locali attività non concordate preventivamente con il comodante.

ART. 6

Il comodatario assume l'obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire il locale nello stato di consegna con le addizioni, miglioramenti e modificazioni che potranno essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal comodante, salvo il deterioramento per il normale uso. Nessun rimborso sarà dovuto dal comodante per le addizioni, miglioramenti e ristrutturazioni effettuate dal comodatario che rimarranno di proprietà del comodante.

Il comodante è responsabile dei danni subiti dal proprio personale o da terzi derivanti dal bene ricevuto in comodato o dalle attività in esso svolte.

Il comodatario risponde altresì dei danni subiti dall'immobile ricevuto in comodato da chiunque provocati.

ART. 7

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato i locali e che risultano idonei all'uso a cui sono destinati.

ART. 8

E' diritto del comodante ispezionare il locale, previa anticipata comunicazione.

ART. 9

Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

ART. 10

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato di beni immobili.

ART. 11

Le spese, imposte e tasse relative al presente contratto sono interamente a carico di ATS. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi articolo 16 della tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 12

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto dalle parti.

ART. 13

Per qualsiasi controversia, che potesse sorgere in merito all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Mantova

Mantova, lì 08.04.2021

Letto, confermato e sottoscritto in Mantova,

p. ATS
il Dirigente

p. Comune di Mantova
il Dirigente
dott. Nicola Rebecchi

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Allegati:

1. planimetria dei locali in comodato

